



TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 65/2019

PROSPETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER IL PERIODO FERIALE DELL'ANNO 2019.

1) Il presente prospetto concerne l'organizzazione del lavoro per il periodo feriale, corrente per quest'anno dal 26 luglio al 2 settembre, così come previsto con decreto del Ministro della Giustizia in data 15 febbraio 2019.

2) L'organizzazione si ispira alle disposizioni di legge, alla circolare CSM (in particolare alla sezione IV) sulla formazione delle tabelle 2017/19, nonché ai criteri ed alle prescrizioni dettati dal CSM in materia di godimento delle ferie, con le Circolari del 23 marzo 2017 prot. N.P4880, del 25 Marzo 2015, prot. N.6199/2015, in tema di regolamentazione delle ferie dei magistrati, prot. N.6262/2015, in tema di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati, nonché con la "nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del CSM in tema di ferie" del 21 Aprile 2016 (prot. 7774/2016); quindi:

alla costituzione di una sezione feriale unica ed all'esigenza di rapportare al necessario il numero dei magistrati che la compongono, tenendo conto delle necessità dell'ufficio desumibili dalle esperienze dei periodi feriali degli anni precedenti, inserendo quindi in sezione feriale un numero di magistrati *effettivamente funzionale alle esigenze dell'ufficio e non sovrabbondante rispetto alle stesse, dovendo i magistrati fruire nel*

periodo feriale di un numero di giorni di ferie certamente non inferiore al numero di 15, tranne eccezioni adeguatamente giustificate (così la nota ricognitiva del CSM);

- a) alle disponibilità manifestate dai magistrati del Tribunale, negli ovvi limiti di compatibilità con i primi due criteri, tenendo conto del numero di ferie residue di ciascun magistrato e, nel caso di espressioni di preferenza relative allo stesso periodo, tenendo conto, nell'ordine, dell'anzianità nell'ufficio e nel ruolo;
- b) ad assicurare sempre la presenza di magistrati titolari, od almeno esperti, del lavoro penale dibattimentale, del G.I.P., del settore lavoro e di quello fallimentare, vista la specificità delle suddette materie;
- c) alla necessità di consentire l'effettività del godimento delle ferie del magistrato - affermata e precisata dalle suddette circolari emesse dal CSM in materia - quale diritto irrinunciabile.

3) Sotto tale ultimo aspetto, da intendersi soprattutto nel senso che al magistrato in ferie non va richiesta alcuna attività lavorativa, va detto che la Circolare prot. 6262/2015 ha stabilito – e lo ha ribadito con precisazioni la “nota ricognitiva” del 21 aprile 2016 - che a tal fine va condotta idonea programmazione dei calendari e dei ruoli delle udienze del mese di Luglio in modo che venga concesso, prima dell'inizio del periodo feriale, un congruo periodo di avvicinamento alle ferie (c.d. periodo di distacco) per consentire il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse; analoga programmazione dovrà riguardare i ruoli delle udienze nel periodo immediatamente successivo a quello feriale, anche in tal caso prevedendo un congruo periodo (c.d. periodo di rientro) funzionale al deposito dei provvedimenti incamerati nel periodo feriale (od immediatamente prima) ed all'attività di studio necessaria alla ripresa del periodo ordinario.



- 4) Pertanto, in esecuzione di tali principi, il decreto presidenziale n.38/2019 ha stabilito la sospensione delle udienze ordinarie dal 19.7.2019 al 25.7.2019 (c.d. periodo di distacco) e dal 3.9.2019 al 9.9.2019 (c.d. periodo di rientro), autorizzando i giudici a non fissare, ovvero a differire, le udienze ordinarie nei periodi suddetti, disponendo altresì che i giorni di udienza, fissati come da calendario, siano destinati alla trattazione delle urgenze, individuate in analogia con i procedimenti da trattarsi durante la sospensione feriale. E' bene chiarire (come da nota ricognitiva del CSM) che nei periodi di distacco e di rientro i magistrati non sono in congedo e quindi dovranno essere immediatamente reperibili e comunque assicurare la presenza per i turni già stabiliti in via ordinaria per le direttissime.

- 5) Le funzioni di Presidente del Tribunale verranno svolte dallo stesso Presidente del Tribunale, nonché dai Presidenti di sezione del Tribunale che hanno manifestato volontà di essere in servizio in ciascun periodo, nonché dal giudice più anziano in servizio nei periodi in cui il Presidente del Tribunale ed i presidenti di sezione siano eventualmente in ferie. Tutti i predetti uniranno al compito di Presidente del Tribunale anche quello di Presidente della sezione unica feriale.

- 6) Tutti i magistrati di volta in volta in servizio costituiranno la sezione feriale unica e, conseguentemente, si occuperanno di tutti gli affari di competenza della sezione stessa, secondo i criteri di distinzione che si specificheranno di seguito, elaborati in modo da assicurare la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni.

- 7) Composizione della sezione feriale con indicazione dei giudici in servizio per settori di competenza.

Dal 26 Luglio al 3 Agosto:

PRESIDENTE: *dott. Vincenzo Beatrice;*

CIVILE: *dott. Maria Cristina Rizzi e Maria Iandiorio*

PENALE: *dott. Pierpaolo Calabrese fino al 30 luglio, poi dott. Lorenzo Corona;*

G.I.P.: *dott. Fabrizio Ciccone fino al 27 luglio; poi dott. Francesca Spella;*

LAVORO: *dott. Paola Beatrice fino al 29 luglio; poi dott. Ciro Luce;*

FALLIMENTI ED ESECUZIONI: *dott. Gaetano Guglielmo*

Dal 5 al 10 Agosto:

PRESIDENTE: *dott. Roberto Melone;*

CIVILE: *dott. Raffaele Califano e Marcello Polimeno;*

PENALE: *dott. Lorenzo Corona fino al 6 agosto, poi dott. Lucio Galeota;*

LAVORO: *dott. Ciro Luce fino al 5 agosto; poi dott. Monica D'Agostino;*

G.I.P.: *dott. Francesca Spella fino al 5 agosto; poi dott. Paolo Cassano;*

FALLIMENTI ED ESECUZIONI: *dott. Gaetano Guglielmo fino al 7 agosto, poi dott.*

Patrizia Grasso

Dal 12 al 17 Agosto:

PRESIDENTE: *dott. Luigi Buono;*

CIVILE: *dott. Sossio Pellicchia e Gilda Zarrella;*

PENALE: *dott. Lucio Galeota fino al 12 agosto, poi dott. Giulio Argenio;*

LAVORO: *dott. Monica D'Agostino fino al 14; poi dott.ssa Alessia Marotta;*

G.I.P.: *dott. Paolo Cassano fino al 16 agosto; poi dott. Fabrizio Ciccone;*

FALLIMENTI ED ESECUZIONI: *dott. Patrizia Grasso*

Dal 19 Agosto al 24 agosto

PRESIDENTE: *dott. Vincenzo Beatrice fino al 21; poi dott. Roberto Melone;*

CIVILE: *dott. Teresa Cianciulli e Federica Rossi;*

PENALE: *dott. Giulio*

Argenio fino al 19; poi dott. Gennaro Lezzi;

LAVORO: *dott. Alessia Marotta;*

G.I.P.: *dott. Fabrizio Ciccone;*

FALLIMENTI ED ESECUZIONI: *dott. Michela Palladino*

Dal 26 Agosto al 2 settembre

PRESIDENTE: *dott. Giuseppe De Tullio;*

CIVILE: *dott. Valentina Pierri e Annachiara Di Paolo*

PENALE: *dott. Sonia Matarazzo;*

LAVORO: *dott. Alessia Marotta fino al 26 agosto, quindi dott. Paola Beatrice;*

G.I.P.: *dott. Marcello Rotondi;*


FALLIMENTI ED ESECUZIONI: *dott. Pasquale Russolillo*

8) Disposizioni per la composizione dei collegi.

I collegi civili saranno composti dal Presidente, dal magistrato relatore e dall'altro magistrato civilista (in caso di incompatibilità, dal magistrato del settore fallimenti-esecuzioni). Il collegio fallimentare sarà composto dal Presidente, dal giudice addetto ai fallimenti e dal magistrato civilista più anziano in servizio.

I collegi in materia di lavoro saranno composti dal Presidente, dal giudice del lavoro e dal civilista più anziano in servizio.

La Corte d'Assise sarà presieduta dal Presidente della sezione feriale, che avrà, come giudice a latere, il magistrato penale in servizio.



I collegi penali, compresi quelli per le eventuali direttissime, saranno composti dal Presidente, dal giudice penale relatore e dal più anziano dei magistrati civilisti in servizio. Medesima sarà la composizione dei collegi competenti a trattare i procedimenti in materia di misure cautelari reali.

I collegi per le misure di prevenzione contro persone socialmente pericolose saranno composti dal Presidente, dal magistrato penale in servizio e dal magistrato civilista più anziano in servizio.

9) Giorni d'udienza:


martedì: ore 9,30: udienza penale e riti penali collegiali e monocratici; ore 10,00: collegio civile; ore 11.00 udienza monocratica civile e udienza monocratica del lavoro; ore 12,00: misure di prevenzione contro persone socialmente pericolose;

giovedì: ore 9.30: udienza penale e riti penali collegiali e monocratici o della Corte d'Assise; ore 10,00: udienza monocratica civile;

venerdì: ore 9,30: udienza penale e riti penali collegiali e monocratici; ore 10,00: collegio lavoro; ore 11,00: udienza monocratica del lavoro.

I turni per le direttissime monocratiche e collegiali sono assicurati, tutti i giorni, dai magistrati in servizio, secondo il turno previsto e le modalità di composizione del collegio penale.

Nei giorni in cui non v'è udienza, i giudici sono in servizio e pertanto è assolutamente indispensabile assicurare la presenza o comunque la immediata reperibilità; tale principio è stato ribadito nella "nota ricognitiva" già più volte citata, che ha pure chiarito che la giornata del sabato è peculiare, non essendo previsto normalmente a livello tabellare (anche nel periodo feriale) lo svolgimento di udienze ordinarie e che pertanto la presenza del magistrato in ufficio non è



richiesta, salva la garanzia di pronta reperibilità, soprattutto per i giudizi direttissimi.

10) Criteri di distribuzione del lavoro.

Gli affari di competenza dei G.i.p. - G.u.p. saranno trattati dal G.i.p. di turno, quelli di lavoro dal Giudice del lavoro presente in servizio, quelli nelle materie fallimentare e dell'esecuzione civile al magistrato assegnato al settore ed, infine, quelli penali al giudice penale; le funzioni di giudice tutelare e della volontaria giurisdizione andranno svolte dal dott. Pellecchia se in servizio e, ove egli non sia in servizio, dal magistrato civilista più giovane in servizio.

I procedimenti con il rito direttissimo saranno trattati, se monocratici, dall'unico giudice penale in servizio. I procedimenti con il rito direttissimo collegiali verranno trattati dal collegio composto con il criterio già specificato in precedenza al punto 8).

Per l'AREA CIVILE valgono inoltre i criteri che seguono:

A) Per la materia civile, compresa quella di lavoro, l'assegnazione dei procedimenti monocratici da trattarsi anche nel periodo feriale, **iscritti fino al 25.7.2019**, sarà effettuata fra i giudici civilisti e di lavoro, secondo i criteri automatici vigenti nel periodo ordinario. Quindi i menzionati giudici dovranno rendersi reperibili fino a tale data, per gli adempimenti che di seguito si espongono.

Il giudice assegnatario provvederà a fissare udienza dinanzi a se', la quale dovrà essere celebrata in una data, cadente anche nel periodo feriale, nella quale il giudice è in servizio, garantendo adeguato tempo per la difesa, ossia almeno 14 giorni correnti tra la scadenza della data fissata per la notifica e quella dell'udienza.

Qualora non sia possibile rispettare tale ultimo criterio di garanzia del contraddittorio, la trattazione del procedimento dovrà essere fissata nel cd. periodo di rientro, o comunque in una data rispettosa delle esigenze di sollecita definizione.

Qualora, per i procedimenti monocratici da trattarsi anche nel periodo feriale e **iscritti fino al 25 luglio 2019**, vi sia richiesta, motivata con specifiche argomentazioni, di decreto urgente *inaudita altera parte* e il giudice assegnatario ritenga di accordarlo, fisserà udienza dinanzi a sé, nel periodo preferiale o feriale, per una data coincidente con il 15° giorno dall'emissione del provvedimento, ovvero al martedì o al giovedì immediatamente successivi, se sia possibile la celebrazione dinanzi a sé perché in servizio.

Qualora ciò non sia possibile, la fissazione avverrà per una udienza fissata dinanzi a lui nel cd. periodo di rientro.

In tutti i casi di cui sopra, se il giudice assegnatario sia impedito a provvedere per qualsiasi causa, provvederà il Presidente del Tribunale o altro giudice da lui designato. Nel caso di pronuncia di decreto urgente *inaudita altera parte*, l'udienza sarà comunque fissata dinanzi al giudice primo assegnatario.

B) I procedimenti civili (esclusi quelli di lavoro) da trattarsi nel periodo feriale e iscritti nel periodo che va dal 26 luglio al 2 settembre, saranno assegnati, dal magistrato avente le funzioni di presidente alla data in cui il fascicolo gli viene trasmesso, ad uno dei giudici in servizio a quella data, secondo criterio rotativo partendo dal più anziano. Il fascicolo sarà quindi rimesso al giudice assegnatario. Questi in ogni caso tratterà il procedimento, fissando udienza di trattazione nel contraddittorio delle parti, anche fuori del periodo feriale, rispettando le esigenze di sollecita definizione e di effettività del contraddittorio.

C) I procedimenti per convalida di sfratto, per i quali l'intimante ha fissato udienza cadente nel periodo feriale, saranno celebrati dai giudici civili in servizio nel periodo nel quale si colloca l'udienza fissata, designati secondo criterio rotativo, a partire dal meno anziano. In ogni caso, ove l'udienza fissata ricada in giorni diversi dal martedì e dal giovedì, essa si intende rinviata di ufficio al più vicino dei detti giorni.

D) Quanto ai procedimenti monocratici di **lavoro-assistenza- previdenza iscritti nel periodo che va dal 26 luglio al 2 settembre**, valgono i seguenti criteri, proposti dai magistrati del settore:

- 1) I procedimenti cautelari (ex art. 700 c.p.c. ed art. 28 St. Lav.) saranno assegnati al GDL in servizio nel giorno dell'iscrizione a ruolo.
- 2) L'udienza, salvo provvedimenti assunti *inaudita altera parte*, sarà fissata dal predetto GDL nel periodo feriale o in quello immediatamente successivo, entro 20 giorni dalla data del deposito del ricorso e potrà quindi ricadere anche nel periodo di turno feriale assegnato ad altro GDL.
- 3) i ricorsi introdotti ai sensi dell'art.1 c.47 della legge 92\2012 (licenziamenti rito c.d. Fornero), saranno fissati da ciascun GDL in servizio nel giorno dell'iscrizione a ruolo seguendo il criterio sopra indicato, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte di giorni venticinque prima dell'udienza fissata ed al resistente termine per la costituzione di giorni cinque prima della stessa udienza, come previsto dal predetto art. 1 c.47 cit. il magistrato assegnatario provvederà pertanto, a fissare l'udienza preferibilmente nel periodo feriale, seguendo il criterio sopra indicato e nel caso in cui ciò non sia possibile, onde poter rispettare i termini di legge citati, fisserà l'udienza sul proprio ruolo nel periodo ordinario.
- 4) le istanze di sospensiva contenute nei ricorsi di impugnazione di ordinanze ingiunzione, cartelle esattoriali etc., verranno esaminate con il criterio sopra indicato dal GDL in servizio nel giorno del deposito del ricorso e decise *inaudita altera parte* o all'esito di udienza, che verrà comunque fissata sul proprio ruolo anche se ricadente in un periodo ordinario.

E) Per i procedimenti di reclamo in materia civile e di lavoro si procederà come segue:

1. quelli iscritti fino al 7 giugno 2019 dovranno essere trattati entro il mese di luglio e la designazione del relatore avverrà secondo i criteri ordinari;
2. quelli in materia civile iscritti tra l'8 giugno 2019 e il 12 luglio 2019 saranno trattati nel periodo feriale;


i presidenti delle sezioni fisseranno le udienze per martedì 30 luglio per quelli iscritti tra il 7 e il 14 giugno, per martedì 6 agosto per quelli iscritti tra il 15 e il 21 giugno, per martedì 13 agosto per quelli iscritti tra il 22 ed il 28 giugno, per martedì 20 agosto per quelli iscritti tra il 29 giugno ed il 5 luglio, per martedì 27 agosto per quelli iscritti tra il 6 e il 12 luglio;

quelli in materia di lavoro saranno fissati secondo la ripartizione nei 5 gruppi di cui al punto che precede, sostituite le giornate di martedì con quelle del venerdì successivo;

il relatore sarà designato tra i magistrati presenti in servizio alla data dell'udienza, a rotazione, partendo dal meno anziano; per i reclami di lavoro, sarà relatore il magistrato del settore che è in servizio alla data dell'udienza e, in caso di incompatibilità, il giudice civile più anziano tra quelli in servizio;

3. quelli iscritti dopo il 12 luglio saranno trattati fuori dal periodo feriale; l'udienza sarà fissata dai Presidenti delle singole sezioni, se in servizio, ovvero dal Presidente del Tribunale in servizio, rispettando le esigenze di sollecita definizione e di effettività del contraddittorio; il relatore sarà individuato secondo le regole ordinarie tabellari.

Al fine di consentire l'attuazione dei criteri di cui sopra, le cancellerie, a partire dal 10.6.2019, provvederanno:



quanto ai procedimenti monocratici da trattarsi anche nel periodo feriale:

- a iscrivere gli atti introduttivi pervenuti anche in via telematica entro il giorno successivo al deposito;
- al più tardi nel giorno successivo alla iscrizione, a individuare il magistrato assegnatario e a informarlo dell'assegnazione;

quanto ai procedimenti collegiali da trattarsi anche nel periodo feriale:

- a iscrivere gli atti introduttivi pervenuti anche in via telematica entro il giorno successivo al deposito;
- al più tardi nel giorno successivo alla iscrizione, a informarne il presidente della sezione competente.

Si richiama particolarmente l'attenzione sulle disposizioni seguenti:

- una volta assegnatogli un affare o procedimento, ciascun magistrato ne curerà la trattazione in modo che esso sia da lui definito, anche eventualmente dopo il periodo feriale;
- solo in caso di assoluta ed inderogabile necessità è consentito che il giudice assegnatario di un procedimento fissi la prosecuzione dello stesso avanti ad altri magistrati sopravvenienti nel corso del periodo feriale, previa autorizzazione del magistrato avente le funzioni di presidente, cui lo stesso giudice dovrà prontamente trasmettere gli atti prima di disporre il rinvio al magistrato sopravveniente.

11) Nel caso di astensione, ricusazione o di impedimento di un magistrato in servizio, quest'ultimo verrà sostituito dal magistrato più giovane del settore di appartenenza; in mancanza, dal magistrato più giovane in servizio. Ove tali ipotesi riguardino il G.I.P. o il giudice penale, essi verranno sostituiti rispettivamente dal giudice penale e dal G.I.P.

12) Salvi i casi innanzi individuati nei quali provvede il giudice assegnatario, nello stesso decreto di designazione del giudice o del collegio che dovrà trattare un procedimento nel periodo feriale, il Presidente della sezione feriale provvederà a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice od al collegio designato, fissando pure il termine entro il quale il ricorrente (ovvero la Cancelleria, a seconda del tipo di procedimento) dovrà provvedere alla notifica alla controparte dell'atto introduttivo del procedimento e del provvedimento di designazione.

13) E' fatta comunque salva la facoltà del magistrato avente le funzioni di presidente di derogare ai criteri di cui ai punti che precedono, argomentando adeguatamente le particolari e straordinarie ragioni della deroga.

14) I Magistrati devono indicare alla Segreteria del Presidente – entro il 15.7.2019 – un recapito presso cui esser rintracciati durante il periodo in cui saranno in ferie, per l'eventualità di sopravvenienti esigenze di Ufficio.

15) Procedura di approvazione:

Il presente progetto sarà trasmesso al Presidente delle Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica, a tutti i magistrati, professionali ed onorari, al Dirigente amministrativo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Avellino, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Vincenzo Beatrice

